

REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2005

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale é stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

RENDE NOTO CHE

con decreti del presidente della Repubblica 7 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 12 aprile 2005*, sono stati convocati per il giorno di **domenica 12 giugno** i comizi per lo svolgimento dei seguenti *referendum* popolari:

Referendum popolare n.1

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI

Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge del 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”: limitatamente alle parole: «*discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente*»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «*ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative*»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «*di clonazione mediante trasferimento di nucleo o*»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «*la crioconservazione e*»?

Referendum popolare n. 2

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente in oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle parole: «*Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana*»; art. 1, comma 2: «*Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità*»; art. 4, comma 1: «*Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico*»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «*gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della*»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «*Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,*»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «*fino al momento della fecondazione dell'ovulo*»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «*di cui al comma 2 del presente articolo*»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «*ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «*per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione*», nonché alle parole: «*fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile*»?

Referendum popolare n. 3

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle seguenti parti :art. 1, comma 1: «*Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito*»; art. 1, comma 2: «*Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità*»; art. 4, comma 1: «*Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico*»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «*gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della*»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «*Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,*»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «*Fino al momento della fecondazione dell'ovulo*»; art. 13, comma 3,

lettera b), limitatamente alle parole: «*e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo*»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «*ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «*per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione*», nonché alle parole: «*fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile*»?

Referendum popolare n. 4

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA.

Abrogazione del divieto

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3; «*É vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*»; art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: «*in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3*»; 9, comma 3, limitatamente alle parole: «*in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3*»; 12, comma 1: «*Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro*»; art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: «*1,*»?

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2005:

- nel giorno di domenica 12 giugno 2005 la votazione avrà inizio alle ore 8.00 del mattino e proseguirà sino alle ore 22.00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
- nel giorno di lunedì 13 giugno 2005 la votazione comincerà alle ore 7.00 del mattino e proseguirà sino alle ore 15.00 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;

**L'elettore per votare deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale
e un documento di riconoscimento**